

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO ESTESI DAL 2022 AGLI ASSUNTI A DOMICILIO E CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI QUALUNQUE TIPOLOGIA
ISTRUZIONI INPS PER COMPILARE L'UNIEMENS**

Le novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022) sull'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, contenuto nel d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015), sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022).

Al paragrafo 1.1.1 di tale provvedimento amministrativo, in particolare, è riportato che la citata normativa ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale, estesi a categorie di lavoratori finora escluse: l'art. 1 della legge n. 234/2021, attraverso i commi 191 e 192, ha infatti modificato gli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 ^[1] e stabilito che, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal FIS) anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di qualunque tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto: per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; di alta formazione e ricerca ^[2]).

In relazione ai conseguenti adempimenti contributivi, pertanto, con il messaggio 29/3/2022 n. 1403, l'INPS ha precisato che i codici evento da indicare nella compilazione dell'UniEmens (rilevabili nell'allegato tecnico della denuncia) sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori.

**[1] Art. 1 del d.lgs. n. 148/2015
Lavoratori beneficiari**

1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. **Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio.**
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. **Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a trenta giorni.** Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata.

^[2] I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, infatti, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale dal 23 settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.